

### SEDUTE DELLE COMMISSIONI

#### PRESIDENZA E INTERNO (1<sup>a</sup>)

GIOVEDÌ 22 LUGLIO 1971

*Presidenza del Presidente*  
TESAURO

*Intervengono i Sottosegretari di Stato alla Presidenza del Consiglio Curi e per l'interno Pucci.*

*La seduta ha inizio alle ore 17,35.*

#### IN SEDE REFERENTE

- « **Istituzione dei tribunali amministrativi regionali** » (1351), approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dalla unificazione di un disegno di legge governativo e di un disegno di legge d'iniziativa dei deputati Luzzatto ed altri;
- « **Norme generali sull'azione e sul procedimento amministrativo. Istituzione dei tribunali amministrativi** » (1249), d'iniziativa dei senatori Zucalà ed altri.
- (Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione riprende l'esame — sospeso nella seduta di ieri — iniziando la trattazione dell'articolo 21 del disegno di legge n. 1351.

Il relatore alla Commissione, senatore Murmura, si dichiara non favorevole ad un

emendamento sostitutivo dell'intero articolo proposto dai senatori Righetti ed altri. Esprime invece avviso favorevole (salvo che per l'ultima parte) ad un emendamento proposto dai senatori Gianquinto ed altri, tendente ad aggiungere, dopo il secondo, un altro comma nel quale si stabilisce: che la mancata produzione della copia del provvedimento impugnato non importa decadenza; che all'atto di costituirsi in giudizio la amministrazione convenuta deve produrre il provvedimento stesso e l'intero fascicolo degli atti e documenti in base ai quali è stato emanato; che può anche produrre copie autentiche; che se non si costituisce, o non contraddice, o non fa produzioni, le indicazioni fornite nel ricorso o in atti successivi dal ricorrente si considerano acquisite.

Dopo ampio dibattito, cui partecipano il Presidente, il relatore, i senatori Bermani, Gianquinto, Galante Garrone e Palumbo ed il sottosegretario Pucci, la Commissione, con il consenso dello stesso senatore Gianquinto, decide di accogliere l'articolo 21 con l'emendamento Gianquinto, peraltro limitato secondo la proposta del relatore. L'emendamento sostitutivo del senatore Righetti non è invece accolto.

Successivamente, avendo il senatore Righetti ritirato un emendamento aggiuntivo tendente ad inserire un articolo 21-bis in

materia di ricorsi avverso il silenzio rifiuto, la Commissione inizia l'esame dell'articolo 22.

Il senatore Gianquinto dichiara di ritirare l'emendamento soppressivo dell'intero articolo da lui proposto; dal canto suo, il senatore Righetti non insiste per la discussione di un emendamento sostitutivo da lui presentato.

Infine la Commissione approva l'articolo 22, con un emendamento formale proposto dal Presidente all'ultimo comma.

Sull'articolo 23 si svolge un ampio dibattito; dopo interventi del Presidente, dei senatori Gianquinto, Pennacchio e Perna, del relatore Murmura e del sottosegretario Pucci, si decide di accantonare l'esame dell'articolo e dei relativi emendamenti.

La Commissione passa poi ad esaminare un articolo aggiuntivo 23-bis proposto dai senatori Righetti ed altri, concernente i ricorsi per i quali si segue il procedimento in camera di consiglio.

Dopo che il relatore alla Commissione ha espresso avviso favorevole sull'emendamento, questo viene accolto, previa soppressione del punto 4).

Altro emendamento aggiuntivo 23-ter proposto dai senatori Gianquinto ed altri viene accolto senza dibattito, su proposta del relatore; rimane peraltro stabilito che, per una più organica sistemazione della materia, l'emendamento aggiuntivo troverà collocazione nel primo comma dell'articolo 25, concernente il giudizio di appello del Consiglio di Stato.

La Commissione inizia poi l'esame dell'articolo 24.

Aderendo ad una proposta avanzata dal senatore Gianquinto, cui si è associato il relatore, la Commissione approva il primo comma dell'articolo in un nuovo testo, nel quale si prevede che contro le sentenze dei Tribunali amministrativi è ammesso ricorso per revocazione, nei casi, nei modi e nei termini previsti dal codice di procedura civile.

Sempre su proposta del senatore Gianquinto, e preso atto del parere favorevole del relatore, la Commissione delibera quindi di sopprimere il secondo comma dell'articolo;

quest'ultimo è approvato con le modificazioni sopra descritte.

Successivamente un emendamento aggiuntivo 24-bis, proposto dai senatori Gianquinto ed altri, viene dichiarato precluso.

All'articolo 25, il primo comma, in conseguenza dell'approvazione dell'articolo aggiuntivo 23-ter, viene integrato nel senso di prevedere: che le sentenze dei Tribunali regionali amministrativi sono esecutive; che tuttavia il magistrato d'appello può sospenderne la esecuzione ove ricorrano gravi motivi; che al giudizio di appello si applicano le norme che regolano il processo innanzi al Consiglio di Stato.

Il secondo comma dell'articolo viene quindi approvato, dopo che il relatore si è riservato di meglio precisarne la formulazione in sede di coordinamento.

Infine, dopo l'approvazione dell'articolo 25 nel suo complesso, si decide di rinviare alla prossima seduta il seguito dell'esame del disegno di legge.

« **Norme interpretative della legge 24 maggio 1970, n. 336, concernente norme a favore dei dipendenti civili dello Stato ed enti pubblici ex combattenti ed assimilati** » (1783), d'iniziativa dei deputati Villa ed altri, approvato dalla Camera dei deputati.

(Richiesta di assegnazione in sede deliberante).

Il senatore Murmura propone di chiedere al Presidente del Senato l'assegnazione in sede deliberante del disegno di legge, per accelerarne al massimo l'iter.

La Commissione, all'unanimità, con l'assenso del sottosegretario Curti, accoglie la proposta del senatore Murmura.

« **Istituzione della Provincia di Oristano** » (1781), d'iniziativa del senatore Alfredo Corrias.

(Rinvio dell'esame).

Il senatore Murmura, relatore alla Commissione, fa presente che alla Camera dei deputati è stata presa una iniziativa legislativa sulla stessa materia. Richiama pertanto l'attenzione sulla disposizione dell'articolo 51, comma terzo, del Regolamento — che in tali casi prevede contatti tra i Presidenti delle due Camere al fine di raggiungere le possibili intese in merito all'iter dei

disegni di legge — e propone che, a tale scopo, la Commissione prospetti la questione al Presidente del Senato.

La proposta è accolta.

L'esame del provvedimento è pertanto rinviato ad altra seduta.

#### CONVOCAZIONE DELLA COMMISSIONE

Il Presidente avverte che la Commissione tornerà a riunirsi giovedì 29 luglio alle ore 9 per il seguito dell'esame dei disegni di legge nn. 1351 e 1249 concernenti l'istituzione dei tribunali amministrativi regionali; inoltre la Commissione si riunirà nella stessa giornata di giovedì 29 luglio, alle ore 17,30 per l'esame del disegno di legge n. 1783, concernente norme interpretative della legge 24 maggio 1970, n. 336.

*La seduta termina alle ore 19,40.*

#### FINANZE E TESORO (5<sup>a</sup>)

GIOVEDÌ 22 LUGLIO 1971

*Presidenza del Presidente*

MARTINELLI

*e del Vice Presidente*

FORTUNATI

*Intervengono il Ministro delle finanze Preti ed il sottosegretario di Stato allo stesso Dicastero Macchiavelli.*

*La seduta ha inizio alle ore 17,45.*

#### IN SEDE REFERENTE

« **Delega legislativa al Governo della Repubblica per la riforma tributaria** » (1657), approvato dalla Camera dei deputati.

(Seguito dell'esame e rinvio).

Si passa all'esame dell'articolo 3.

Approvato il preambolo dell'articolo, al punto 1) il senatore Trabucchi illustra un emendamento aggiuntivo, che messo ai voti viene approvato dalla Commissione, la quale approva quindi il punto stesso così modificato. L'emendamento approvato prevede che

sono fatte salve, in tema di imposta sulle persone giuridiche, le diverse pattuizioni degli accordi internazionali aventi per oggetto le norme intese ad evitare la doppia imposizione.

Al punto 2) vengono presi in esame due emendamenti, rispettivamente del senatore Athos Valsecchi e dei senatori Buzio, Belotti, Formica e Cifarelli. I due emendamenti, unificati, vengono approvati dalla Commissione, la quale approva altresì l'emendamento 3.24 del senatore Valsecchi, per il quale l'ultimo periodo del punto 2) viene sostituito dal seguente: « Concorrono soltanto i redditi dei terreni e dei fabbricati, i redditi di capitale, i redditi agrari, i redditi di azioni o quote di società e i redditi derivanti dall'esercizio di attività commerciali, comprese le sopravvenienze conseguite in tale esercizio e le plusvalenze dei beni destinati o comunque relativi alle attività commerciali esercitate ».

Il punto 2) viene quindi approvato con le modifiche sopra riportate, mentre senza modifiche è approvato il punto 3).

Al punto 4), che fissa l'aliquota del 25 per cento per l'imposta sul reddito delle persone giuridiche, viene preso in esame l'emendamento 3.9 d'iniziativa dei senatori Borsari ed altri, con il quale si fissano aliquote diversificate in modo progressivo per la detta imposta.

L'emendamento viene illustrato dal senatore Cerri, il quale sostiene l'esigenza di fissare criteri di progressività anche per l'imposizione sulle persone giuridiche, a somiglianza di quanto accade per le persone fisiche. Tale argomentazione viene ripresa dal senatore Fortunati, il quale ricorda che in base all'articolo 53 della Costituzione la progressività dell'imposizione deve essere riferita al sistema fiscale nel suo complesso.

Dopo che il relatore Belotti si è dichiarato contrario all'emendamento, il ministro Preti, pronunciandosi anch'egli in senso contrario, fa presente che la norma che si vorrebbe introdurre con l'emendamento del Gruppo comunista non trova riscontro in alcuna legislazione straniera, poichè dappertutto la progressività viene applicata al-

l'imposizione sui redditi dei soci e non su quello delle società.

L'emendamento, messo ai voti, è respinto dalla Commissione, la quale non approva altresì l'emendamento 3.18 d'iniziativa dei senatori Bosso e Biaggi, con il quale l'aliquota suddetta viene ridotta alla misura del 20 per cento. Il punto 4) viene quindi approvato senza modifiche.

Il punto 5), dopo che i senatori Bosso, Biaggi e Colella hanno ritirato emendamenti da loro presentati, viene approvato senza modifiche.

Senza modifiche è altresì approvato il punto 6), dopo il ritiro da parte dei precedenti senatori e del senatore Segnana di alcuni emendamenti.

Dopo che il punto 7) è stato approvato nel testo del Governo, la Commissione approva in un testo unificato due emendamenti aggiuntivi allo stesso punto 7) rispettivamente proposti dal senatore Valsecchi e dai senatori Buzio, Belotti, Formica e Cifarelli.

Al punto 8) vengono approvati, in un testo unificato, gli emendamenti 3.40 del senatore Trabucchi e 3.27 del senatore Valsecchi, con i quali dopo le parole « ai fini dell'applicazione dell'imposta » viene aggiunto l'inciso « quando non hanno per oggetto esclusivo o principale l'esercizio delle attività commerciali ». Il punto 8) viene quindi approvato nel testo così modificato.

Approvato il punto 9) senza modifiche, la Commissione approva quindi, unificandoli, gli emendamenti 3.41 del senatore Cifarelli, 3.3, dei senatori Buzio, Belotti e Formica e 3.28 del senatore Valsecchi, per i quali si aggiunge una norma secondo cui gli interessi corrisposti ai non residenti saranno, in ogni caso, tassati alla fonte con l'aliquota del 20 per cento, salve le disposizioni di cui ai punti 2 e 3 dell'articolo 9 ed al punto 5 dell'articolo 10.

Al punto 10) viene preso in esame l'emendamento 3.45 del senatore Segnana, volto a stabilire che l'esenzione prevista alla lettera a) si estende inoltre alle società cooperative e loro consorzi, costituiti tra lavoratori autonomi del commercio e dell'artigia-

nato per l'espletamento di servizi comuni e aziendali e per acquisti collettivi.

Dopo che il ministro Preti si è dichiarato contrario all'emendamento, invitando il presentatore a ritirarlo, il senatore Segnana illustra ampiamente le finalità della norma e dichiara di accedere, per il momento, alla richiesta del Ministro, riservandosi peraltro di ripresentare l'emendamento nel corso della discussione in Assemblea.

Viene quindi approvato un emendamento concordato in sede di Sottocomitato tendente a sostituire alla lettera b) del punto 10 le parole « non inferiore al 70 per cento » con le altre « non inferiore al 60 per cento » e le parole « non è inferiore al 50 per cento » con le altre « non è inferiore al 40 per cento ». Successivamente il senatore Li Vigni, illustrando l'emendamento 3.13 presentato dai senatori Borsari ed altri, esprime la sua perplessità in ordine alla formulazione della lettera c).

Dopo un intervento del sottosegretario Macchiavelli, il quale ritiene utile un maggior approfondimento della questione, viene accantonato l'esame della lettera c) del punto 10).

Quindi, dopo una discussione nella quale intervengono i senatori Soliano e Belotti e il ministro Preti, viene approvato un emendamento predisposto dalla Sottocommissione, con il quale si tende ad esentare dalla imposizione i redditi che partiti politici e associazioni sindacali traggono in occasione di manifestazioni propagandistiche; nel contempo, il senatore Segnana, ritira l'emendamento 3.7, avendo dato il Governo assicurazione che il corrispettivo introitato da tali organizzazioni per prestazioni particolari a favore di singoli associati viene considerato come puro rimborso di spese sostenute dalle organizzazioni medesime.

Respinto poi l'emendamento 3.17 presentato dal senatore Trabucchi, dopo una discussione in cui intervengono i senatori Cifarelli, Belotti, Segnana, Zuccalà ed il ministro Preti, vengono approvati gli emendamenti proposti dal senatore Buzio ed altri, dal senatore Athos Valsecchi e dal senatore Trabucchi, tutti tendenti a sopprimere l'ultimo comma dell'articolo 3.

Si passa all'esame dell'articolo 4.

Respinto l'emendamento 4.1, presentato dai senatori Borsari ed altri, viene approvato l'emendamento 4.13 presentato dal senatore Athos Valsecchi e fatto proprio dal Governo; è anche accolto l'emendamento 4.27 del senatore Cifarelli.

Segue un approfondito dibattito in ordine alle perplessità espresse dal senatore Fortunati sulla formulazione dell'ultimo periodo del punto 2, dopo interventi dei senatori Trabucchi, Soliano, Zuccalà e del presidente Martinelli e i chiarimenti forniti dal ministro Preti, si passa all'esame dell'emendamento 4.18 presentato dal senatore Athos Valsecchi, che è approvato.

Dopo il parere contrario del rappresentante del Governo e del relatore Belotti, sono posti congiuntamente ai voti e non approvati gli emendamenti 4.12 e 4.28, intesi ad aggiungere alla fine del punto 2) la menzione dei redditi prodotti all'estero dalle persone giuridiche.

È quindi posto ai voti ed approvato il punto 2) nel testo modificato.

Sull'emendamento 4.21 del senatore Trabucchi, inteso a fissare l'aliquota per le Camere di commercio nella misura del 2 per cento, intervengono il ministro Preti ed il relatore Belotti, i quali fanno presente l'opportunità che la determinazione dell'aliquota spettante alle Camere possa variare tra un minimo ed un massimo, in modo da consentire una maggiore elasticità nell'imposizione.

In seguito a tali dichiarazioni, il senatore Trabucchi ritira il proprio emendamento associandosi tra l'altro ad una proposta del senatore Belotti volta ad aumentare la misura massima dell'aliquota, in modo da favorire le Camere di commercio nelle zone in cui l'industrializzazione è minore. Su tale proposta si svolge un'ampia discussione, nella quale intervengono i senatori Li Vigni, Zuccalà e Segnana, favorevoli peraltro (con motivazioni diverse) al mantenimento del testo pervenuto dalla Camera dei deputati.

Favorevoli invece alla proposta di aumentare l'aliquota massima sono i senatori Trabucchi, Cifarelli e De Luca: e peraltro, gli oratori sopra citati rilevano come il regime

attualmente vigente preveda che l'aliquota sia determinata dagli organi dell'Amministrazione centrale, mentre la lettera del disegno di legge sembra prevedere una competenza autonoma delle Camere di commercio. Sulla questione intervengono i senatori Trabucchi, Borsari, Cifarelli e Li Vigni, i quali pongono in evidenza la necessità che nel testo si faccia riferimento al sistema attuale di determinazione dell'aliquota per le Camere di commercio. A tal fine il ministro Preti propone un emendamento sostitutivo dell'ultima parte del primo periodo del punto 3), dichiarando altresì la disposizione del Governo ad appoggiare un'eventuale legge di modifica dell'aliquota massima stabilita a favore delle Camere di commercio, ove l'amministrazione finanziaria dovesse riscontrare in futuro l'insufficienza del massimo previsto dal disegno di legge in esame. Preso atto delle dichiarazioni del Ministro, la Commissione approva l'emendamento governativo ed il punto 3) nel testo modificato.

È altresì approvato il punto 4).

Sono posti congiuntamente ai voti ed approvati gli emendamenti 4.15 e 4.29, interamente sostitutivi del punto 5) e tendenti a dare una migliore formulazione al testo in esame, mentre sono respinti gli emendamenti 4.3 e 4.4, quest'ultimo inteso ad esentare dall'imposta locale i redditi dei coltivatori diretti e delle cooperative agricole. È quindi approvato il punto 6), con l'aggiunta di un emendamento proposto dalla Sottocommissione (4.30), che esclude dall'imposta i redditi delle organizzazioni politiche. Sono quindi separatamente posti ai voti ed approvati i punti 7) ed 8), quest'ultimo con un emendamento aggiuntivo del senatore Trabucchi, fatto proprio dal rappresentante del Governo, in base al quale i redditi da capitale si presumono prodotti nel comune dove il possessore del reddito ha il domicilio fiscale.

Infine la Commissione approva il punto 9) e l'articolo 4 nel suo complesso.

Il seguito dell'esame del disegno di legge è rinviato alla seduta di domani.

*La seduta termina alle ore 21,10.*

**COMMISSIONE PARLAMENTARE  
per la vigilanza sulle radiodiffusioni**

GIOVEDÌ 22 LUGLIO 1971

*Presidenza del Presidente  
DOSI*

*La seduta ha inizio alle ore 11,20.*

**SEGUITO DELL'ESAME DEI TEMI RELATIVI  
ALLA RIFORMA DEI SERVIZI RADIOTELE-  
VISIVI**

In apertura di seduta, il Presidente fa talune precisazioni in merito alle questioni all'attenzione della Commissione di vigilanza. Al riguardo, rende noto innanzitutto che il Comitato esecutivo, allargato ai rappresentanti dei diversi Gruppi parlamentari, ha deciso, nella riunione di ieri (stante l'impossibilità di pervenire ad una soluzione concordata sulle procedure da esperire per l'ampliamento dei compiti e dei poteri della Commissione, nella fase transitoria che precede la riforma dei servizi radiotelevisivi) di dare mandato al Presidente stesso di portare a conoscenza dei Presidenti del Senato e della Camera dei deputati lo schema di disegno di legge da lui stesso predisposto, nonchè due proposte di modifica al vigente regolamento, presentate rispettivamente dalla senatrice Giglia Tedesco e dal senatore Veronesi, per quelle valutazioni che i due Presidenti riterranno opportune.

In secondo luogo, precisa il senatore Dosi, è tuttora all'esame della Commissione il problema della riforma dei servizi radiotelevisivi, sulla base dello schema di quindici punti da lui predisposto, al fine di poter redigere un documento conclusivo degli orientamenti emersi in Commissione, per rendere più agevole il lavoro che su tale argomento dovranno svolgere le Commissioni competenti in sede legislativa. Infine — prosegue l'oratore — la Commissione dovrà ascoltare i dirigenti responsabili della RAI perchè espungano i criteri in base ai quali si stan-

no sviluppando studi per una revisione dei programmi delle trasmissioni radiotelevisive.

Dopo le comunicazioni del Presidente, prosegue il dibattito sull'argomento in titolo.

Il deputato Di Giannantonio, premesso che uno dei punti discriminanti della futura riforma della RAI verte sul ruolo assegnato al Governo e constatato che nell'ambito del Gruppo della democrazia cristiana, come anche di altri Gruppi, è ancora in corso un approfondimento valutativo dei problemi connessi alla riforma, sostiene che tali esigenze oggettive consigliano di rinviare la conclusione del dibattito alla ripresa dei lavori parlamentari dopo le ferie estive.

Alle conclusioni del precedente oratore si associa il senatore Bardi, il quale sottolinea al tempo stesso la necessità che la Commissione sia informata della composizione della commissione incaricata dal Governo di procedere agli studi sulla riforma in questione.

Il deputato Reggiani, anch'egli favorevole alla proposta di rinvio, soffermandosi sulla ultima parte delle comunicazioni del Presidente, lamenta il carattere unilaterale di talune trasmissioni radiotelevisive (in particolare del Telegiornale), a suo avviso impostate su discutibili criteri di orientamento dell'opinione pubblica e nelle quali talvolta vengono assunte posizioni che definisce arbitrarie; conclude invitando il Presidente ad esercitare opera di vigilanza discreta, al fine di ricondurre talune trasmissioni a livelli di obiettività e di serietà.

Il deputato Arnaud, premesso che già al presente, sulla base delle norme regolamentari in vigore, la Commissione ha possibilità di controlli sull'ente concessionario ed aggiunto che il tema dell'ampliamento dei compiti e dei poteri della Commissione può in effetti investire aspetti di rilievo della riforma dei servizi radiotelevisivi, esprime avviso favorevole alla proposta di rinvio della discussione, precisando che il Gruppo della democrazia cristiana non presenterà in proposito, nel corso del presente dibattito, alcun documento scritto su tale argomento.

Il senatore Naldini, esprimendo rammarico per l'affermazione conclusiva del precedente oratore, sostiene che la Commissione su questo punto, come su altre questioni al suo esame, abbia in effetti compiuto un arretramento; ritiene, comunque, che alla ripresa dei lavori della Commissione, dopo la pausa estiva, il dibattito sulla riforma della RAI debba avere sollecita conclusione, sulla base della documentazione comunque raccolta. Soffermatosi successivamente su taluni casi di trasmissioni, in particolare del Telegiornale (esso dovrebbe informarsi — egli afferma — a precisi criteri, validi per tutte le parti politiche), il senatore Naldini conclude chiedendo che la Commissione si riunisca anche nel periodo delle ferie parlamentari, ove particolari motivi relativi ai suoi compiti di vigilanza lo richiedessero.

Il senatore Salati, dopo aver criticato la mancata presentazione di un documento riassuntivo da parte del Gruppo democratico cristiano in tema di riforma della RAI, suggerisce di effettuare incontri della Commissione di vigilanza con i membri della commissione governativa di studio per la riforma dei servizi radiotelevisivi, mentre manifesta avviso discorde sulle dichiarazioni del deputato Reggiani circa i modi in cui si estrinsecherebbe l'attività dei giornalisti della RAI, ricordando che la Commissione ha sempre escluso l'opportunità di dare ai giornalisti direttive di tipo censorio.

Le dichiarazioni conclusive dell'onorevole Arnaud richiamano l'attenzione anche del successivo oratore, il senatore Cipellini, il quale prevede, come conseguenza della posizione assunta dal Gruppo democratico cristiano, un più laborioso svolgimento dei lavori del Parlamento in tema di riforma della RAI. Soffermatosi, poi, sulla ventilata predisposizione di un nuovo piano di programmi e di una modifica di trasmissioni, l'oratore esprime avviso contrario — nella fase transitoria che precede la riforma — a che abbiano luogo modifiche anche parziali dei programmi stessi, invitando il Presidente a vigilare che tale progetto non venga attuato

durante l'interruzione dei lavori parlamentari.

Anche la senatrice Giglia Tedesco esprime riserve sulle dichiarazioni dell'onorevole Arnaud, che sminuirebbero oggettivamente, a suo avviso, i poteri ed il prestigio della Commissione di vigilanza su un tema di fondamentale interesse, quale quello della riforma dei servizi radiotelevisivi.

Intervenendo ulteriormente, il deputato Di Giannantonio afferma di non credere alla opportunità di una collaborazione tra Parlamento ed Esecutivo che si estrinsechi a livello di esperti, incaricati dello studio della riforma, ed invita il Presidente a condensare in un documento riassuntivo — per la ripresa dei lavori — gli orientamenti comunque emersi in seno alla Commissione in tema di riforma (siano essi apporti di singoli parlamentari o di Gruppi) per presentarlo ai Presidenti dei due rami del Parlamento.

A conclusione del dibattito, replica il presidente Dosi. Quanto al primo punto delle sue dichiarazioni introduttive, egli afferma che in merito all'ampliamento dei compiti e dei poteri della Commissione, attenderà la valutazione dei due Presidenti: ove questa fosse nel senso della possibilità di un loro diretto intervento modificativo del regolamento della Commissione, sarà sua cura di riportare l'argomento all'attenzione del Comitato esecutivo allargato; nel caso contrario, egli si riserva di dar corso, a titolo personale, alla presentazione del disegno di legge da lui predisposto.

Quanto al problema della riforma dei servizi radiotelevisivi, il Presidente esprime il convincimento che una conclusione del dibattito alla ripresa autunnale dei lavori del Parlamento non potrà recare pregiudizio al sollecito corso delle proposte di legge in argomento. Per quanto concerne, infine, i compiti ordinari di vigilanza della Commissione, assicura che sarà sua premura disporre la convocazione della Commissione anche durante le ferie estive, ove si ravvisassero particolari motivi di urgenza.

*La seduta termina alle ore 12,50.*

**COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA  
sui fenomeni di criminalità in Sardegna**

GIOVEDÌ 22 LUGLIO 1971

*Presidenza del Presidente  
MEDICI*

*La seduta ha inizio alle ore 10,30.*

La Commissione esamina lo schema di relazione predisposto dal quarto gruppo di lavoro, in merito ai problemi dello sviluppo economico e del Piano di rinascita per la Sardegna, che dovranno formare oggetto di uno specifico capitolo della relazione generale.

Nella discussione intervengono, sia in relazione ai problemi considerati, sia sulla formulazione dello schema, i senatori Castellaccio, Efisio Corrias, Guanti, Pala, Sotgiu e i deputati Marraccini, Marras e Pirastu. Il senatore Dal Falco replica ai vari interventi, fornendo chiarimenti e approfondendo alcuni problemi sollevati.

Segue quindi una discussione sull'ordine dei lavori, in base ad alcune indicazioni del Presidente: intervengono i senatori Gianquinto e Sotgiu e i deputati Lucchesi, Marraccini e Pirastu. La Commissione aggiorna infine i propri lavori alla ripresa autunnale.

*La seduta termina alle ore 13,15.*

**GIUSTIZIA (2ª)**

**Sottocommissione per i pareri**

GIOVEDÌ 22 LUGLIO 1971

La Sottocommissione, riunitasi sotto la presidenza del presidente Dal Falco, ha deliberato di esprimere:

a) *parere favorevole sul disegno di legge:*

« Riconoscimento giuridico della professione di investigatore privato ed istituzione dell'Albo » (1309), di iniziativa del senatore Coppola (*alla 1ª Commissione*);

b) *parere favorevole sul testo proposto dalla Commissione per i disegni di legge:*

« Riconoscimento giuridico dell'obiezione di cosicenza » (769), d'iniziativa dei senatori Marcora ed altri;

« Riduzione della ferma militare a dodici mesi, aumento a 500 lire del soldo giornaliero dei militari; istituzione della ferma civile » (21), d'iniziativa dei senatori Albarello ed altri.

**CONVOCAZIONE DI COMMISSIONI**

**5ª Commissione permanente**

(Finanze e tesoro)

*Venerdì 23 luglio 1971, ore 10,30 e 17,30*

*In sede referente*

I. Seguito dell'esame dei disegni di legge:

1. Delega legislativa al Governo della Repubblica per la riforma tributaria (1657) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

2. TERRACINI. — Del giuramento fiscale di verità (524) (*Rinviato alla Commissione il 12 maggio 1971*).

3. DAL CANTON Maria Pia. — Riscatto del corso scolastico per il conseguimento del diploma di ostetrica ai fini della pensione (666).

4. Deputati D'ALESSIO ed altri; DARIDA. — Vendita a trattativa privata dei lotti di terreno del demanio statale siti in Isola Sacra di Fiumicino (1411) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

5. Norme intese a disciplinare particolari forme di concessione di prestiti e di finanziamenti (128).

6. MURMURA ed altri. — Trattamento tributario relativo all'indennità di carica per gli amministratori dei comuni (661).

7. ZUGNO e DAL FALCO. — Provvedimenti tributari per i lavoratori autonomi del commercio (811).

8. SPAGNOLLI ed altri. — Concessione di pensione straordinaria alla signora Tarquinia Tarquini, vedova del compositore Riccardo Zandonai (1698).

## II. Esame dei disegni di legge:

1. FORMICA. — Interpretazione autentica dell'articolo 151, lettera *d*), del testo unico delle imposte dirette relativo alle esenzioni dall'imposta sulle società nei riguardi dell'Ente autonomo per l'acquedotto pugliese (1203).

2. DI PRISCO ed altri. — Modificazioni alle norme sul trattamento di pensione dei salariati dello Stato (1212).

3. CALEFFI ed altri. — Revisione delle misure di applicazione del diritto erariale sui pubblici spettacoli (1077).

4. TRABUCCHI. — Estensione della legge 21 febbraio 1963, n. 251, all'Ente autonomo Mostra d'oltremare e del lavoro italiano nel mondo e norme conseguenti (216).

5. MINNOCCI e CELIDONIO. — Modifica all'imposta di consumo sul gas (1250).

6. CALEFFI ed altri. — Pensione straordinaria allo scrittore Riccardo Bacchelli (1711).

## III. Esame delle seguenti relazioni della Corte dei conti sulla gestione finanziaria di enti sottoposti a controllo:

1. Ente fondo per gli assegni vitalizi e straordinari al personale del lotto: esercizi 1961-62, 1962-63, 1963-64, 1964-65 e 2° semestre 1965 (*Doc.* 29-246).

2. Ente autonomo di gestione per le partecipazioni del fondo di finanziamento dell'industria meccanica (EFIM): esercizio 1965 (*Doc.* 29-252).

EFIM - Ente partecipazioni e finanziamento industria manifatturiera: esercizi 1966 e 1967 (*Doc.* XV, n. 42).

3. Istituto poligrafico dello Stato: esercizi 1961-62, 1962-63, 1963-64, 1964-65 e 2° semestre 1965 (*Doc.* 29-270).

Istituto poligrafico dello Stato: esercizi 1966, 1967 e 1968 (*Doc.* XV, n. 80).

4. Istituto scientifico sperimentale per i tabacchi: esercizi 1961-62, 1962-63, 1963-1964, 1964-65 e 2° semestre 1965 (*Documento* 29-271).

5. Ente autonomo di gestione per le aziende termali (EAGAT): esercizio 1966 (*Doc.* 29-289).

Ente autonomo di gestione per le aziende termali (EAGAT): esercizio 1967 (*Documento* XV, n. 40).

Ente autonomo di gestione per le aziende termali (EAGAT): esercizio 1968 (*Documento* XV, n. 40).

6. Istituto nazionale gestione imposte di consumo (INGIC): esercizi 1965 e 1966 (*Doc.* 29-291).

Istituto nazionale gestione imposte di consumo (INGIC): esercizio 1967 (*Documento* XV, n. 82).

7. Cassa per opere straordinarie di pubblico interesse nell'Italia meridionale (Cassa per il Mezzogiorno): esercizi 1964-65 e 2° semestre 1965 (*Doc.* 29-292).

Cassa per opere straordinarie di pubblico interesse nell'Italia meridionale (Cassa per il Mezzogiorno): esercizi 1966 e 1967 (*Doc.* XV, n. 93).

8. Ufficio italiano dei cambi: esercizi 1960-61, 1961-62, 1962-63, 1963-64, 1964-65, 2° semestre 1965 e 1966 (*Doc.* XV, n. 2).

9. Ente « Nazionale Cogne » Società per azioni: esercizi 1965, 1966 e 1967 (*Documento* XV, n. 26).

10. Istituto nazionale per lo studio della congiuntura (ISCO): esercizi 1964-67 (*Doc.* XV, n. 27).

11. Ente autonomo per la mostra d'oltre mare e del lavoro italiano nel mondo: esercizi 1965 e 1966 (*Doc.* XV, n. 30).

12. Fondo assistenza per i finanziari: esercizi 1964-67 (*Doc.* XV, n. 43).

Fondo assistenza per i finanziari: esercizio 1968 (*Doc. XV, n. 43*).

13. Istituto dell'Enciclopedia italiana « G. Treccani »: esercizi 1965, 1966 e 1967 (*Doc. XV, n. 73*).

14. Ente nazionale delle Casse rurali, agrarie ed Enti ausiliari: esercizi 1967 e 1968 (*Doc. XV, n. 83*).

#### *In sede deliberante*

#### I. Seguito della discussione dei disegni di legge:

1. MARTINELLI ed altri. — Norme complementari della legge 23 dicembre 1966, n. 1139, avente per oggetto: « Condono di sanzioni non aventi natura penale in materia tributaria » (425).

TORELLI ed altri. — Condono in materia tributaria delle sanzioni non aventi natura penale (1315).

2. Modifiche alla legge 6 marzo 1958, n. 206, recante autorizzazione alla vendita a trattativa privata di un compendio demaniale situato in Venezia, località Punta Sabbioni (342).

3. MURMURA. — Autorizzazione a cedere al comune di Vibo Valentia il compendio demaniale « Pennello » sito nello stesso comune (90).

4. Integrazione degli stanziamenti per la concessione di contributi negli interessi sui finanziamenti agevolati e snellimento delle procedure per la determinazione dei tassi agevolati (1117).

5. Autorizzazione a vendere al comune di Venezia vari immobili di proprietà dello Stato (352).

6. TRABUCCHI ed altri. — Integrazioni e modifiche alle disposizioni sulle pensioni di guerra a favore delle vittime di violenza carnale ad opera di forze arma-

te operanti o per fatti attinenti alla guerra (210).

#### II. Discussione dei disegni di legge:

1. Trattamento tributario di concorsi ed operazioni a premio (459) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

2. Provvedimenti in materia di tasse sulle concessioni governative per la vendita di periodici da parte dei rivenditori di giornali (1472) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

3. Autorizzazione a vendere a trattativa privata alla chiesa parrocchiale di Santa Maria della Carità di Bologna parte dell'ex caserma « Ugo Bassi », sita in quel capoluogo (1531).

4. ZUGNO ed altri. — Autorizzazione a vendere a trattativa privata alla Curia vescovile di Brescia il fabbricato demaniale denominato « San Giuseppe » (1515).

5. Autorizzazione all'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni a contrarre mutui, anche obbligazionari, con la Cassa depositi e prestiti o con il Consorzio di credito per le opere pubbliche per la copertura del disavanzo dell'anno 1968; esenzione tributaria sui prestiti contratti con il Consorzio stesso dall'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni per la copertura dei disavanzi degli anni 1968 e 1969 (1721) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

6. CIPELLINI ed altri. — Finanziamento degli interventi straordinari nelle zone depresse del Centro-Nord per l'anno finanziario 1971 (1647).

7. Deputato PALMIOTTI. — Interpretazione autentica della legge 28 ottobre 1970, n. 777, concernente l'autorizzazione a prestazioni di lavoro straordinario per alcuni servizi delle Amministrazioni finanziarie (1786) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

6<sup>a</sup> Commissione permanente

(Istruzione pubblica e belle arti)

Venerdì 23 luglio 1971, ore 9,30

*In sede referente*

## I. Seguito dell'esame dei disegni di legge:

1. Norme per il conseguimento dell'abilitazione all'insegnamento nelle scuole secondarie e per l'immissione nei ruoli del personale insegnante e non insegnante (822-B) (Approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione del disegno di legge di iniziativa dei senatori Spigaroli e Codignola — già approvato dal Senato — con i disegni di legge di iniziativa dei deputati Foderaro ed altri; Pitzalis; Cavaliere; Bronzuto ed altri; Romanato ed altri; Reale Giuseppe e Meucci; Alessi; Pisoni ed altri; Riccio; Laforgia ed altri; Bronzuto ed altri; Giordano ed altri; Tantalo ed altri; Azimonti ed altri; Pavone ed altri; Moro Dino ed altri; Bronzuto ed altri; D'Antonio; Raccchetti e Rognoni; Alessi; Menicacci; Giomo e Bonea; Giomo ed altri).

2. BALDINI e CALEFFI. — Norme per conseguire l'abilitazione all'insegnamento di materie tecniche e professionali nelle scuole secondarie di secondo grado dell'ordine tecnico e professionale, per laureati in ingegneria abilitati all'esercizio della professione di ingegnere (86).

3. SMURRA. — Modifica alla legge 28 luglio 1961, n. 831, a favore dei presidi di ruolo di scuola media (161).

4. SMURRA. — Integrazione alle leggi 25 luglio 1966, n. 603, e 2 aprile 1968, n. 468, recanti norme per l'immissione degli insegnanti abilitati rispettivamente nei ruoli della scuola media ed in quelli delle scuole secondarie di secondo grado e di istruzione artistica (162).

5. SMURRA. — Modifica al decreto del Presidente della Repubblica 21 novembre 1966, n. 1298, concernente il Regolamento

per lo svolgimento degli esami di Stato per l'abilitazione all'esercizio professionale dell'insegnamento nella scuola media, e la determinazione delle corrispondenti classi di concorso a cattedre (165).

6. MURMURA. — Immissione in ruolo degli insegnanti laureati nella scuola secondaria di I e II grado (183).

7. DE ZAN e PAUSELLI. — Norme a favore di particolari categorie di personale tecnico delle scuole e degli istituti di istruzione secondaria tecnica e professionale (237).

8. BALDINI ed altri. — Norme interpretative della legge 2 aprile 1968, n. 468, sulla immissione in ruolo degli insegnanti abilitati nei ruoli della scuola secondaria di secondo grado (252).

9. DE ZAN e SPIGAROLI. — Modifiche all'articolo 3 del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1243, riguardante i titoli validi per l'ammissione alla carriera di concetto e alla carriera esecutiva nelle segreterie delle scuole secondarie di ogni ordine e grado (259).

10. MURMURA. — Validità per la scuola secondaria superiore dell'abilitazione didattica di 1° grado conseguita dai professori di lingue straniere in virtù dell'articolo 7 della legge 15 dicembre 1955, n. 1440 (398).

11. PAPA ed altri. — Norme per l'assunzione in ruolo degli insegnanti nelle scuole secondarie di primo e di secondo grado (497).

12. DINARO. — Nuova disciplina per il reclutamento e l'immissione in ruolo del personale docente degli istituti di istruzione secondaria di primo e di secondo grado (498).

13. LIMONI ed altri. — Nuove norme per l'abilitazione all'insegnamento e per l'immissione nei ruoli della scuola secondaria (508).

14. BLOISE. — Interpretazione autentica dell'articolo 2 della legge 2 aprile 1968,

n. 468, concernente gli insegnanti abilitati delle scuole secondarie di secondo grado (551).

15. DONATI. — Norme sul reclutamento del personale insegnante e sul conferimento degli incarichi e delle supplenze negli istituti di istruzione secondaria (557).

16. FORMICA ed altri. — Disposizioni a favore del personale non insegnante di ruolo delle scuole di istruzione secondaria di primo grado e degli istituti di istruzione classica, scientifica e magistrale (574).

17. BALDINI ed altri. — Modifiche alle leggi 25 luglio 1966, n. 603 e 2 aprile 1968, n. 468, per il collocamento in ruolo degli insegnanti ciechi (595).

18. SMURRA ed altri. — Norme per il reclutamento e la sistemazione nei ruoli del personale insegnante nelle scuole di istruzione secondaria (684).

19. SMURRA ed altri. — Modifiche alle classi di concorso per cattedre di istituti di secondo grado (691).

20. DEL NERO ed altri. — Abilitazione all'insegnamento della educazione fisica e norme transitorie per i corsi di formazione professionale e per gli istituti superiori di educazione fisica (722).

21. BLOISE ed altri. — Immissione dei direttori didattici e degli ispettori scolastici abilitati nei ruoli delle scuole secondarie di secondo grado (730).

22. BLOISE ed altri. — Estensione della legge 2 aprile 1968, n. 468, in favore degli insegnanti elementari immessi nel ruolo della scuola media con legge 25 luglio 1966, n. 603 (731).

23. Deputati BIGNARDI ed altri; LETTIERI ed altri. — Estensione delle norme di cui all'articolo 2 della legge 2 aprile 1968, n. 456 (749) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

24. DINARO. — Nuove norme per il conseguimento dell'abilitazione all'insegna-

mento negli istituti d'istruzione secondaria di primo e di secondo grado (849).

25. BALDINI ed altri. — Modificazioni alla legge 2 aprile 1968, n. 468, recante norme sull'immissione degli insegnanti abilitati nei ruoli della scuola secondaria di secondo grado (1378).

26. SEGRETO ed altri. — Collocamento nel ruolo ordinario della carriera di concetto degli applicati di segreteria, forniti di laurea, in servizio nei vari istituti di istruzione media e superiore (1523).

27. LA ROSA. — Norme integrative della legge 19 ottobre 1970, n. 832, concernente gli insegnanti di educazione fisica non di ruolo sprovvisti del titolo specifico (1664).

## II. Seguito dell'esame dei disegni di legge:

1. Deputati BERSANI ed altri. — Concessione di un contributo annuo all'Università di Bologna per il finanziamento del Centro di alti studi internazionali (1478) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

2. ROMAGNOLI CARETTONI Tullia ed altri. — Modificazioni all'articolo 21 della legge 1° giugno 1939, n. 1089, recante norme per la tutela delle cose di interesse artistico e storico (432).

## III. Esame dei disegni di legge:

1. Modifica dell'articolo 22, quinto comma, della legge 18 marzo 1968, n. 444, riguardante l'assunzione, attraverso esame-colloquio, delle insegnanti incaricate delle scuole materne annesse alle scuole magistrali statali nei ruoli delle insegnanti della scuola materna statale (1539).

2. SPIGAROLI ed altri. — Modifiche alla legge 13 giugno 1969, n. 282, relativa al conferimento degli incarichi e delle supplenze negli istituti di istruzione secondaria (1571).

3. BLOISE ed altri. — Provvidenze perequative in favore del personale non inse-

gnante delle scuole medie e degli istituti di istruzione classica, scientifica e magistrale (649).

4. SMURRA ed altri. — Istituzione degli insegnamenti di « educazione civica e stradale » e di « elementi di diritto, di economia ed educazione civica » (685).

5. FARNETI Ariella ed altri. — Istituzione della scuola pubblica per l'infanzia (931).

6. GENCO ed altri. — Modifiche e integrazioni alla legge 23 giugno 1970, n. 482, riguardante l'inquadramento nei bienni di professori di ruolo in servizio nelle classi di collegamento (1610).

7. ROMAGNOLI CARETTONI Tullia ed altri. — Comandi di professori di ruolo delle scuole ed istituti di istruzione secondaria presso le Sovrintendenze alle antichità e le Sovrintendenze alle gallerie e presso musei e raccolte di particolare importanza (1652).

#### IV. Seguito dell'esame dei disegni di legge:

1. BLOISE ed altri. — Valutazione del servizio di ruolo ordinario prestato nella carriera inferiore dal personale di segreteria e tecnico delle scuole medie e degli istituti di istruzione classica, scientifica e magistrale (616).

2. SPIGAROLI ed altri. — Modifiche ed integrazioni alla legge 22 novembre 1961,

n. 1282, relativa al riordinamento dei servizi di vigilanza contabile e delle carriere del personale non insegnante delle scuole e degli istituti di istruzione tecnica e professionale e dei convitti annessi (337).

#### *In sede deliberante*

#### Discussione dei disegni di legge:

1. Deputato COTTONI. — Modifica alle norme relative ai concorsi a cattedre e agli esami per il conseguimento del titolo di abilitazione degli insegnanti non videnti (605) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

2. Deputati EVANGELISTI ed altri. — Comando in servizio presso il Comitato olimpico nazionale italiano di insegnanti di educazione fisica (1007) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

3. Norme concernenti la ricognizione, il rilevamento e la catalogazione del patrimonio archeologico, storico, artistico, paesistico e librario (1595).

4. Elevazione del contributo annuo a favore dell'istituto di studi europei « Alcide De Gasperi » con sede in Roma (1278) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

*Licenziato per la stampa dal Servizio delle Commissioni parlamentari alle ore 23*